

INDICE

SCHEDA NUMERO 1	2
SCHEDA NUMERO 2	3
SCHEDA NUMERO 3	4
SCHEDA NUMERO 4	6
SCHEDA NUMERO 5	9
SCHEDA NUMERO 6	13
SCHEDA NUMERO 7	17
SCHEDA NUMERO 8	18
SCHEDA NUMERO 9	20
SCHEDA NUMERO 10	22
SCHEDA NUMERO 11	23
SCHEDA NUMERO 12	24
SCHEDA NUMERO 13	25
SCHEDA NUMERO 14	27



Domande e Risposte

L'Insegnamento della Religione Cattolica

A cura di Nicola Incampo aiutiamo tutti coloro che operano nella ...



Approfondimenti - IRC

Approfondimento

Forniamo un servizio a studenti e docenti per quanto riguarda l'IRC ...



Percorso educativo

Percorso di religione

Dal PerCorso di Luigi Giussani una proposta di insegnamento come si ...



CulturaCattolica.it

**Appunti e schede
per comprendere le caratteristiche dell'IRC**

a cura del Prof. Nicola Incampo
e di don Gabriele Mangiarotti

SCHEDA NUMERO 1

Comma 131 dell'articolo 1 della Buona Scuola

"A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi."

Da sapere

Il nostro è un insegnamento atipico, cioè non segue tutte le regole degli altri insegnamenti.

Infatti solo l'IRC ha due organici: il 70% e il 30%.

Tutte le altre discipline hanno un solo organico.

Detto questo chiariamo chi sono i **"precari"**.

I precari sono quei docenti che occupano posti liberi e disponibili, cioè un posto che doveva essere occupato da un insegnante di ruolo.

Questi docenti che non sono di ruolo vengono retribuiti dall'Amministrazione come docenti supplenti.

Questo **non vale** per i docenti di religione cattolica.

L'IdR che occupa un posto libero e disponibile viene inquadrato come **"incaricato annuale"** con tutti i diritti - giuridici ed economici - che questa tipologia di contratto prevede: ricostruzione di carriera, ferie permesse e assenze come i docenti di ruolo, ecc. ecc.

Allo scrivente risulta che alcuni IdR incaricati annuali hanno preteso, con un ricorso, di essere riconosciuti come "precari".

E ad alcuni IdR è stato promesso anche una retribuzione consistente in alcune mensilità.

Contemporaneamente lo Stato con la "Buona scuola" prevede che chi ha fatto il precario per tre anni non può più stipulare contratti se non quello a tempo indeterminato.

Questo significa, a parere di chi scrive, e se quanto previsto dalla Buona scuola verrà approvato, che chi ha chiesto ed

SCHEDA NUMERO 14

L'eventuale concorso per l'immissione in ruolo di questi insegnanti deve tener presente che essi sono docenti **abilitati**, così come previsto dal Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958.

Questo significa che questi docenti devono poter fare il concorso da abilitati così come tutte le categorie di insegnanti abilitati.

I posti da immettere in ruolo dovrebbero essere 3600, più 600 pensionamenti, quindi non più di 4200/4500.

Inoltre si deve tener conto che l'immissione in ruolo, anche se regionale, deve avvenire per ambiti territoriali diocesani.

Questo significa che nella diocesi di Milano, ad esempio, dovrebbero essere immessi in ruolo 600, nella diocesi di Potenza Nessuno.

Si tenga conto che gli immessi in ruolo saranno quasi tutti al Nord, in Lombardia in modo particolare.

Non si può far credere che tutti i docenti di religione non di ruolo, quasi 15000, possano partecipare al concorso.

idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica".

- Anche le successive norme analoghe (DPR 751/85, D.lgs 297/94, DPR 202/90, DPR 175/12) affermano con chiarezza che gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della compente docente degli organi della scuola e hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti;

la nota MIUR del 14 settembre 2016 afferma che: *"la determinazione dell'organico relativo a questa materia [Religione Cattolica] avviene con un criterio diverso e separato"*.

- Appare, quindi, inaccettabile l'esclusione sopra ricordata, anche qualora esso fosse giustificato con l'impossibilità di sostituire i docenti di religione con supplenti che necessitano dell'idoneità, per ragioni di mancanza di fondi; sarebbe, infatti, possibile rimediare a questo attingendo al capitolo delle Attività alternative all'ora di religione, previsto dalla citata legge 107;

- quali iniziative di sua competenza intenda porre in essere il Ministro interrogato per sanare quella che appare una palese discriminazione tra insegnanti, consentendo anche agli insegnanti di religione di svolgere il ruolo di vicari del dirigente.

ottenuto di essere trattato come precario, difficilmente potranno insegnare.

SCHEDA NUMERO 2

L'IRC **non** **"dipende dalla revisione del Concordato"** come qualcuno dice, ma dallo stesso Concordato del 1929 che così recita all'articolo 36: *"L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato"*.

L'Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con legge 121 del 25 marzo 1985 nell'articolo 9.2 stabilisce, a mio avviso, una continuità ed un orientamento nuovo, quando dice: *"La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado"*.

Più che evidente la continuità con il passato (la sottolineatura della parola continuità è mia), ma anche da evidenziare il nuovo assetto dell'IRC che viene messo in relazione non con l'istruzione pubblica, ma con il patrimonio culturale del popolo italiano e sempre in rapporto con le finalità della scuola.

Sono due le sottolineature che vanno bene evidenziate: da una parte per chiarire le caratteristiche di un insegnamento che si inserisce nella formazione culturale dell'alunno e dall'altra per distinguere l'IRC dalla catechesi che ha come finalità di formare il credente.

Ma valore culturale del cattolicesimo non significa insegnamento dimezzato o di un generico cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant'altro è necessario per apprenderlo. E il tutto orientato alle finalità scolastiche che sono di conoscenze di quella specifica cultura italiana, e oggi dovremmo dire europea ed occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, musica ...) senza il cattolicesimo.

Non pare che un insegnante che voglia veramente svolgere il suo compito con dignità e rispetto della sua funzione docente e attenzione a quella scelta (*“nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”* articolo 9.2), debba essere sensibile verso la sua funzione docente e seguire quei corsi di formazione che la CEI ha già indicato alle diocesi di svolgere?

SCHEDA NUMERO 3

L'Idoneità

*“...Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale **abilitazione**Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all'insegnamento religioso....”*

E' la prima, e l'unica, volta che la parola **abilitazione**, riferita all'insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti con CM n. 301 del 30.11.1974 si afferma che *“...Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, gli insegnanti di*

Ore Scuola Primaria	Ore programmazioni	Ore scuola dell'infanzia	Numero sezioni	Total ore
2	0	22,30	15	24,30
4	0	21,00	14	25
6	0	18,00	12	24
8	0	16,30	11	24,30
10	0	15	10	25
12	1	12	8	25
14	1	9	6	24
16	1	7,30	5	24,30
18	2	4,30	3	24,30
20	2	3	2	25

SCHEDA NUMERO 13

Attualmente non viene previsto che gli insegnanti di religione cattolica possano ricevere l'esonero o il semi esonero come collaboratori del dirigente scolastico; si ricorda che fino ad oggi gli insegnanti di religione cattolica hanno svolto questo ruolo

- si tratterebbe di una esclusione ingiustificata e che non è prevista da nessuna delle leggi che regolano la situazione degli insegnanti di religione, a partire dalla 824 del 1930 che all'articolo 7 dispone che *“Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale”*

- successivamente la Legge 25/3/1985, n. 121 all'articolo 5 (in relazione all'articolo 9), attuativa degli accordi di revisione del Concordato con la Santa Sede ha stabilito che *“L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito (...) da insegnanti che siano riconosciuti*

Sentenza del Tribunale di TEMPIO Ampurias (22 marzo 2019)
e Decreto di Archiviazione dal Pontif. Consiglio sulla Nuova Evangelizzazione
(15 aprile 2019)

È legittimo un trasferimento di un IdRC in ruolo per la modifica dell'intesa tra l'Ordinario e il Direttore dell'USR anche senza la Domanda dell'interessato.

SCHEDA NUMERO 12

La nota ministeriale numero 14496 del 17 luglio 2007 inviata alle Direzioni regionali afferma: *“Con l’occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall’articolo 26 comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell’infanzia l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno essere attribuite, in tale ordine di scuola nomine con orario inferiore a tale limite.”*

Questo significa che l’Insegnante di Religione **di ruolo** della scuola dell’infanzia sarà obbligatoriamente destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 25 ore settimanali.

Sarà il Dirigente scolastico ad utilizzare l’IdR di ruolo per 24 ore settimanali di insegnamento in 16 sezioni e utilizzarlo anche per la restante ora per le necessità scolastiche (accoglienza, mensa, dopo mensa, ecc. ecc.)

In caso di composizione di cattedre miste, cioè scuola dell’infanzia e scuola primaria, bisognerà fare attenzione affinché agli IdR destinatari di tali contratti vengano date non meno di 24 ore settimanali e non più di 25 ore settimanali.

Si propone una tabella dei casi previsti

religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata...”

Come si può notare, per esigenze molto concrete, si stabilisce un’analogia tra l’abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario Diocesano. Il decreto di idoneità creava l’insegnante di religione, nel senso che era l’unica condizione richiesta dall’autorità scolastica per poter insegnare religione fino all’a.s. 1985/86. Solo a partire dall’a.s. 1986/87 sarà obbligatorio oltre al decreto di idoneità anche il titolo di qualificazione professionale, infatti per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell’Ordinario Diocesano, la delibera n. 41 della CEI, prevede espressamente il possesso del titolo di qualificazione professionale da parte dell’aspirante. A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l’istituto dell’idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all’Ordinario Diocesano di accertarsi che gli aspiranti all’insegnamento della religione cattolica *“... siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”* (Can. 804). Non leggiamo però ancora la parola idoneità che troviamo però per la prima volta nel protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985) *“...L’insegnamento della religione cattolica è impartito.... Da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica”* e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma *“l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata”*. A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi

termini: l'istituto dell'idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l'insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L'insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell'idoneità, ma anche dell'eventuale revoca, perché il canone 805 prevede espressamente che *“E' diritto dell'Ordinario Diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi”*.

SCHEDA NUMERO 4

Per prima cosa chiariamo che il Concordato non pone il cattolicesimo oggetto di conoscenza scolastica come una scelta religiosa della maggioranza degli italiani e neppure come una porta aperta alla Chiesa Cattolica per la formazione dei credenti. Uno Stato laico non dà giudizi di valore sulla fede che è, e rimane, scelta personale nell'ambito della stessa società, ma, come afferma il Concordato, si chiede che il cattolicesimo venga conosciuto a livello scolastico quale forma religiosa che ha contribuito alla formazione della identità della cultura italiana, della nostra civiltà a livello delle sue espressioni non solo letterarie e artistiche ma anche di vita della comunità. Pur essendo perfettamente condivisibile l'analisi della attuale situazione storica che moltiplica la presenza di altre culture non faremmo un buon servizio, proprio a quei cittadini di altre civiltà il non chiarire a loro e per loro la

competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.”

Questo comma fu voluto dall'Amministrazione perché alcuni partiti politici, sindacati e Associazioni professionali avevano etichettato lo stato giuridico degli IdR come “Il terzo canale”.

Cioè non volevano l'immissione in ruolo degli IdR perché questi con una classe di concorso potevano transitare dal ruolo di religione ad altre discipline.

E il comma di cui sopra lo vieta espressamente.

SCHEDA NUMERO 11

L'insegnante di religione non è titolare di sede, ma utilizzato su quella sede.

Questo significa che se c'è una proposta da parte dell'Ordinario di utilizzarlo su un'altra sede nulla lo vieta.

Eccola la nota del 26 aprile 2011

Oggetto: O.M. 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica .

Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'O.M. di cui all'oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

A differenza di tutti gli altri insegnanti, l'IdR non ha una titolarità di sede.

Mentre gli altri docenti scelgono la sede e diventano titolari su quella sede, gli IdR, e solo gli IdR, occupano quella sede su designazione dell'Ordinario diocesano d'intesa con l'autorità scolastica.

Questo significa che gli IdR non possono vantare nessuna titolarità su quella sede.

Detto questo chiariamo che la legge 186/03 per la partecipazione al concorso non prevedeva il decreto di idoneità, ma la certificazione di idoneità. Questo proprio per “obbligare” l’Ordinario diocesano, competente per territorio, a “difendere” il suo personale.

Questo significa che la GaE non permette la “difesa” del personale, ma la distruzione del 30%.

Gli IdR di ruolo a differenza di tutti gli altri docenti di ruolo non sono titolari di sede e non sono inseriti in nessuna graduatoria.

Ricordo che l’unica graduatoria che si formula ogni anno è solo quella dei soprannumerari, cioè di quegli insegnanti di ruolo che non hanno più le ore per la costituzione della cattedra.

Ecco perché in alcune regioni non vengono formulate le graduatorie per i soprannumerari proprio perché il personale di ruolo non raggiunge il 70%

Infatti tali docenti senza cattedra, non potendo essere licenziati, perché di ruolo, dovrebbero stare a disposizione.

Quanto poi ad un’eventuale graduatoria ad esaurimento è opportuno tener presente che essa non può essere applicata agli IdR proprio per l’atipicità di tale disciplina.

SCHEDA NUMERO 10

Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 186/03 recita così:
“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano

nostra identità culturale italiana che non può non dirsi cristiana e cattolica in particolare.

Tutto questo ci porta ad una serena analisi dell’identità dell’IRC che deve sganciarsi dalla preoccupazione catechetica che non è finalità della scuola ma della Chiesa che ha e deve avere i suoi luoghi per la formazione alla fede. Quell’insegnamento deve caratterizzarsi sempre maggiormente come fatto culturale e come tale deve essere preciso nei suoi contenuti cattolici.

Non può quindi essere una conoscenza del fenomeno religioso nelle sue varie espressioni ma deve essere analiticamente attento a tutta la verità di fede professata nel cattolicesimo proprio per capire quelle espressioni letterarie artistiche e di vita che fanno parte della nostra cultura italiana.

Il che non significa che io alunno italiano mi chiuda nella mia beata identità, ma al contrario che senta il desiderio di confrontarmi con i valori di altre culture a me diverse e che certamente possono aiutarmi ad un sano interscambio e arricchimento che può venire a me dall’altro.

Ma questo come nell’ambito della vita delle comunità ha portato ad aprirsi alla accoglienza di ortodossi, evangelici e anche mussulmani, così nella vita delle istituzioni della società civile come nella scuola, comporta un iter di conoscenza della cultura di cristianesimi diversi e anche di altre religioni come l’Islam, che hanno dato origine a civiltà diverse.

Un’altra osservazione mi preme fare sulla preparazione dei docenti che, oltre e a fondamento della fenomenologia dei fatti religiosi deve rifarsi ai contenuti di fede della religione cristiana nella sua identità cattolica. Di conseguenza ha come referente istituzionale la stessa Chiesa Cattolica che attraverso le sue istituzioni scolastiche universitarie preparerà i docenti di tale disciplina, non solo attraverso itinerari di studio adatti ma anche verificandone la idoneità all’insegnamento.

Ma voglio venire al nodo problematico della multiculturalità e multireligiosità: Non mi pare che possa essere soltanto un problema da affrontare in sede scolastica anche se in tale sede emerge la presenza di identità religiose diverse che, se vogliamo essere concreti, non fanno problema nelle varie sfaccettature delle confessioni cristiane, ma per la maggior parte, nel confronto tra cristiani e islamici.

E' problema molto vasto che non mi sento di affrontare solo in ambito scolastico ma che coinvolge tutta la società occidentale e in particolare la nostra Europa che nonostante il rifiuto del riconoscimento nella sua Costituzione delle radici cristiane non può comunque prescindere da esse.

Il problema si pone in particolare nel dialogo con le popolazioni di cultura islamica che ormai da alcuni anni reclamano un rapporto diverso con l'Occidente.

Un articolo di Civiltà Cattolica suggerisce delle piste di lavoro: *“A livello individuale e comunitario, per diventare veramente europei, (i mussulmani residenti stabilmente in Europa) non possono assolutizzare la propria cultura di origine, sia essa araba, africana o asiatica, ma sono chiamati a discernere quanto se ne debbano distaccare, per assumere la cultura europea e farla anche propria. ... Una nuova identità europea dovrebbe così potersi affermare e, una volta affermata, non dovrebbe cercare di farsi valere o affermare la propria superiorità rispetto agli altri (i non europei), ma piuttosto perché risalti la differenza qualitativa. ... Va affermato con forza che tutti gli abitanti dell'Europa, di religione mussulmana o no, sono tutti chiamati a costruire insieme un ambiente nel quale si possa vivere in un modo più giusto e dunque migliore. ... una simile impresa non si realizzerà in un giorno, ma richiederà del tempo.”* (Civiltà Cattolica n. 3720).

Questa situazione ha messo in grave difficoltà molte diocesi perché il 30% diventava sempre più risicato.

Alcune diocesi hanno iniziato a non proporre insegnanti del 30% con 15, 20 anni di servizio; qualche diocesi italiana ha mantenuto gli stessi spezzonisti ma con meno ore.

Allo scrivente risulta che ci sono docenti con tre ore settimanali.

La situazione è a macchia di leopardo: ci sono molti posti liberi in quelle realtà dove gli insegnanti mancavano già da dieci anni, vedi Lombardia, molte realtà dove il 70% e 30% è tenuto a livello regionale, ma non a livello diocesano.

E ci sono realtà dove il 70% è stato sfiorato a livello regionale. Secondo fonti ministeriale i posti disponibili sono circa 3500 per la copertura del 70% dell'organico previsto dalla legge 186/03 – solo del 70% e non del 100% dei posti liberi e disponibili.

Ricordo che gli IdR sono gli unici insegnanti ad avere due organici: uno al 70% e l'altro al 30%.

Per capirci meglio: il numero di 3500 docenti è la somma di tutti i posti liberi e disponibili in quelle diocesi dove siamo in presenza di posti che dovrebbero essere occupati da insegnanti di ruolo e invece sono occupati da incaricati annuali.

Cioè in Lombardia ci sono circa 900 insegnanti incaricati annuali che potrebbero essere di ruolo **solo** con un pubblico concorso.

Questo significa che introducendo la graduatoria permanente la Lombardia non avrà mai nuovi concorsi!

Non solo, ma i 900 posti che spettano alla Lombardia verranno assegnati a quelle diocesi dove non si prevedono nuovi concorsi proprio perché non hanno posti liberi e disponibili nel 70%.

Con la graduatoria permanente noi avremmo più insegnanti di ruolo in quelle diocesi dove non è prevista l'immissione in ruolo e sempre più posti da assegnare di ruolo in quelle diocesi dove servono.

casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.”

SCHEDA NUMERO 9

Prima di parlare di GaE mi sembra opportuno fare un po' di storia per comprendere meglio perché questa è inapplicabile agli IdR.

Con l'immissione in ruolo del terzo contingente si verificò un fatto "atipico": le cattedre da assegnare a ruolo c'erano, ma non c'erano gli insegnanti da immettere in ruolo.

Esempio: in Lombardia c'erano centinaia di cattedre libere e disponibili, ma le graduatorie erano tutte esaurite, perché tutti gli insegnanti che avevano partecipato al concorso riservato erano stati **tutti** immessi in ruolo.

La Lombardia però aveva cattedre da assegnare.

Per non perdere le cattedre che per legge dovevano essere assegnate a docenti di religione, si inventò la *spalmatura*: cioè le cattedre che dovevano essere assegnate alla Lombardia vennero assegnate a regioni che "non avevano diritto".

Non avevano diritto perché già complete del 70%.

La spalmatura portò alcune diocesi ad avere non il 70% ma addirittura il 90%.

Col passare degli anni le cattedre sono diminuite e i valori del 70% e 30% sono diventati sempre più esigui.

Questo ha portato alcune diocesi ad avere organici che doveva essere del 70% all'80%, 90% e ...

SCHEDA NUMERO 5

La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all'articolo 9 che recita così: "*L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, **nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.***" (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).

Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte "**d'intesa**", sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.

Ma che cosa significa essere nominati d'intesa?

Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell'intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono **tre**:

1. La fissazione delle ore;
2. L'individuazione dell'insegnante;
3. La scelta della scuola

Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l'Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l'orario cattedra.

Il secondo e il terzo parametro **sono di esclusiva competenza dell'Ordinario** diocesano: cioè è, e sarà, l'Ordinario a **individuare** il docente che **manderà** in una determinata scuola.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 158 del 26.4.1996 tra l'altro afferma "*In attuazione al citato articolo 47, comma 7 CCNL, Capi d'istituto nel **segnalare** – entro il 15 giugno di ogni anno – **esigenze orario** ciascuna scuola propria competenza, ai fini prescritta intesa con Ordinario diocesano ..*"

Quindi il primo passo è dell'Autorità scolastica che comunica le ore di religione sia all'Ordinario diocesano che all'USR, ma, dopo il concorso, formulerà d'intesa con l'Ordinario le cattedre d'intesa; successivamente l'Ordinario invia in quella determinata scuola l'insegnante che lui ritiene idoneo.

Ecco perché nelle legge per l'immissione in ruolo **non si parla di graduatorie**, ma di **elenchi**, perché dall'elenco l'Ordinario **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola. All'Ordinario quindi verrà consegnato solo l'elenco di quegli insegnanti che saranno immessi in ruolo, magari in ordine alfabetico, ma sicuramente senza il punteggio da loro conseguito.

E' evidente che se il settanta per cento delle cattedre verrà coperto da insegnanti di ruolo, il restante trenta per cento sarà coperto da insegnanti non di ruolo e tenendo sempre presente i parametri di cui sopra: cioè l'Ordinario, avuta comunicazione dal Direttore regionale **del numero delle cattedre non di ruolo** corrispondente esattamente al trenta per cento **individuerà** l'insegnante e **sceglierà** la scuola, ma non più tra i vincitori di concorso, ma tra i docenti che lui ritiene idonei per quelle scuole.

Da quanto fin qui scritto si evince che è l'insegnante che si porta con sé il ruolo e non la scuola che dà il ruolo all'insegnante.

In conclusione: sarà l'Ordinario ad individuare gli insegnanti e a scegliere le scuole sia nel settanta per cento (ma solo tra quelli inseriti nell'elenco passato dal Direttore regionale) che nel restante trenta per cento.

Come avvengono le nomine degli Insegnanti di religione cattolica

1. Il primo passo lo fa la scuola inviando all'Ordinario diocesano competente per territorio il totale delle ore libere e/o disponibili presenti in quella scuola;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri

valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI stesso.

IL DIRETTORE GENERALE - Luciano Chiappetta"

SCHEDA NUMERO 8

Tutti i docenti in esubero saranno utilizzati, per l'intero anno scolastico, in ambito provinciale (gli IdR in ambito diocesano) sui posti che sarebbero stati destinati al personale a tempo determinato.

La norma è descritta nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n.156 del 6/7/2012 che è stato pubblicato il decreto legge n. 94 del 6 luglio 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", per capirci "Spending Review".

L'art. 14 ai commi 17,18,19 e 20 testualmente prevede:

"17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

Infatti la Circolare Telegrafica numero 158 del 26.4.1996 – protocollo numero 20962/LM recita così: *"In attuazione citato art.47, comma 7, C.C.N.L., Capi Istituto, nel segnalare - possibilmente entro 15 giugno di ogni anno - esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d'obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art.41 C.C.N.L."*

2. Nella proposta di nomina che viene presentata dall'Ordinario diocesano devono essere specificato oltre al nominativo dell'insegnante anche le ore proposte, così come previsto dall'articolo 3 della legge numero 824 del 5 giugno 1930 che così recita: *"L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore."*
3. Nella stessa proposta deve essere altresì specificato se il docente proposto è destinatario di altre proposte di nomine.
4. La scuola deve stipulare contratti a tempo determinato di incarico annuale così come prevede l'articolo 5 della stessa legge che recita: *"L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano."*
5. L'incarico è automaticamente confermato per l'anno successivo solo se l'ordinario conferma l'insegnante in quella scuola e per quelle ore.
6. L'incarico annuale termina il 31 agosto e laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia

annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilità di revoca ad libitum dell'incarico. Così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 390/1999.

La legge 186/03 ha previsto il ruolo per questi insegnanti, così come prevede l'articolo 5 della stessa legge: *“Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.”*

7. E' stato espletato solo un concorso riservato.
8. La stessa legge all'articolo 6 ha previsto la copertura finanziaria *“Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”*
9. Le prove concorsuali sono state atipiche, cioè non potevano essere i contenuti della disciplina, ma *“Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6,*

SCHEDA NUMERO 7

Il comma numero 1 dell'articolo 4 della Legge recita: *“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.”*

Questo significa che a differenza di quello che avviene nelle altre discipline, l'insegnante di religione può usufruire della mobilità verticale, ma non di quella orizzontale.

Quindi un insegnante di religione potrà cambiare ciclo scolastico, cioè dalla scuola primaria a quella secondaria o viceversa, sempre se è vincitore di concorso e se è ritenuto idoneo dall'Ordinario diocesano competente per territorio, ma non potrà passare ad altra disciplina.

Differenza tra “Utilizzazione” e “Trasferimento”: perché gli idr non possono essere trasferiti ad altra diocesi senza specifica richiesta dell'interessato

L'utilizzazione è il passaggio da una scuola ad un'altra, nella stessa diocesi.

L'utilizzazione può avvenire d'ufficio e a domanda.

Trasferimento è il passaggio da una diocesi ad un'altra.

Il trasferimento può avvenire solo su richiesta scritta dell'insegnante e nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

“Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va

Tipo di esigenza
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati o, in assenza, ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati
B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età
C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Settore formativo:

- Segmento scolastico (scuola dell'infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria di secondo grado)

del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.”

10. Le prove concorsuali sono state svolte dalle Direzioni regionali.
11. Le commissioni hanno formulato una graduatoria.
12. All'Ordinario diocesano sono stati passati i nominativi che risultavano vincitori, ma in ordine alfabetico. Ad esempio se alla diocesi di Matera spettavano 5 immissioni in ruolo, il MIUR ha passato all'Ordinario diocesano i nominativi dei vincitori, ma in ordine alfabetico.
13. L'Ordinario Diocesano ha scritto affianco ad ogni nominativo la scuola dove proponeva l'insegnante.
14. L'insegnante successivamente ha firmato il contratto a tempo indeterminato.
15. La graduatoria non è ad esaurimento, perché sono state finanziate solo quelle cattedre da immettere in ruolo con il concorso riservato.
16. In presenza di pensionamenti non si è proceduti allo scorrimento della graduatoria
17. Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria solo in presenza di passaggi di ruolo da parte di insegnanti.

SCHEDA NUMERO 6

Per prima cosa chiariamo che l'immissione in ruolo degli IdR è naturale conseguenza di una affermazione di principio che è nel Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano e che vede nella Religione Cattolica un elemento esigito dal patrimonio culturale della Nazione Italiana.

Con questa norma si superano steccati di stampo laicista e anticlericali con l'accettazione di una realtà così evidente

che un qualsiasi straniero avverte percorrendo città e villaggi e dialogando con chi vive nella nostra terra.

La legge recepisce l'istituto della dichiarazione della idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) da parte della autorità ecclesiastica competente per territorio. Si tratta di un punto irrinunciabile da parte della Chiesa alla quale compete assicurare la professionalità di un insegnamento che deve essere esatto nei contenuti e che non devono essere contraddetti da una forma di vita che sia in dissonanza con questi. È questo punto che fa dell'insegnamento della R.C. un insegnamento atipico: l'immissione in ruolo può suscitare dei problemi in caso di revoca della stessa idoneità ed è giusto che la legge preveda come risolverli ed è quanto il ddl fa all'art. 3.

Ma vorremmo assicurare che l'istituto della idoneità non dà alla Chiesa il diritto di trasformare l'insegnamento della religione cattolica in catechesi che è tutt'altra cosa anche se l'oggetto materiale è lo stesso. La catechesi, non per nostra idea ma come affermato nei documenti della stessa Chiesa Cattolica, è finalizzata a formare una mentalità ed alimentare una vita di fede, cosa che ognuno vede realizzabile solo in contesto ecclesiale di parrocchia, movimenti ed associazioni. Lo Stato certo ha tutto il dovere di controllare che l'insegnamento resti ancorato a quella che è la sua finalità di conoscenza del messaggio cristiano.

Un altro punto crediamo importante sottolineare ed è il fatto che la legge 186/03 ha recepito che l'IdR ha già il suo titolo professionale conseguito attraverso studi di livello e titolo universitario e non chiede quindi la doppia laurea per poter essere immesso in ruolo ma solo un concorso per titoli ed esame che accerti "la preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento" perché tali contenuti sono accertati dal decreto di idoneità dell'Ordinario diocesano.

La legge 186/03 risponde alle aspettative dei docenti e siamo lieti che siano state recepite in tale quadro e poste nel giusto contesto.

I concorsi triennali

Il comma 2 della legge 186/03 ha previsto che *“I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, **con frequenza triennale**, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.”*

Terminologia per gli IdR di ruolo

Mobilità professionale: trasferimento ad altro settore formativo

Mobilità territoriale: trasferimento sede definitiva

Utilizzazione: (stessa diocesi)

Diversa sede scolastica, ma stesso settore formativo

Diversa sede scolastica, diverso settore formativo

Stessa sede scolastica, diverso settore formativo

Trasferimento: assegnazione definitiva della sede

Assegnazione provvisoria: (diocesi diversa)

- Diocesi diversa da dove si è stati immessi in ruolo e vale solo un anno, poi si ritorna nella sede di titolarità
- Motivi per poterla chiedere: